

Dott. Giuseppe Fiabane Dott. Stefano Bordin Dott. Nicola Cendron Dott. Enrico Miotto Dott. Gioacchino Pizzinat

### Collaboratori

Dott. Marco Gottardo Dott.ssa Marilisa Rossi Dott.ssa Michela Vanin Dott.ssa Elena Spiller Dott. Mauro Benvenuti Ai signori

CLIENTI

Loro Sedi

Treviso, 09 aprile 2020

**Circolare n. 09/2020** 

# OGGETTO: Circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate

Lo scorso 3 aprile l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 8/E per fornire alcuni chiarimenti sul cosiddetto "Decreto Cura Italia" in forma di risposte a quesiti.

Si evidenzia che la Circolare n.8/E non tiene conto di eventuali rettifiche introdotte dal Decreto Liquidità emanato successivamente.

Si riassumono di seguito alcuni dei temi affrontati ritenuti di maggiore interesse per i clienti dello Studio.

# 1. PROROGA E SOSPENSIONE TERMININ PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI

### Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

Il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali in scadenza il 16 marzo 2020 è stata prorogata al 20 marzo senza ulteriori rinvii (detto termine è stato modificato dal successivo "Decreto Liquidità", che posticipa la scadenza al 16 aprile 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi).

## Holding: comunicazione anagrafe tributaria

Confermato il rinvio dei termini per le comunicazioni all'Anagrafe tributaria, che possono essere effettuate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

# Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è disposta la chiusura

Nel caso di interruzione delle attività a far data dall'11 marzo 2020, con operazioni effettuate ex art 6 del Decreto IVA nei dodici giorni antecedenti, qualora alla data di interruzione il cedente/prestatore non avesse ancora emesso fattura fermo il ricorso a quella differita in presenza dei requisiti di legge, egli avrebbe le seguenti alternative:

- se non obbligato alla fattura elettronica via SdI, emettere una fattura analogica o in formato elettronico ed inviarla al cessionario/committente;
- se obbligato alla fattura elettronica via SdI, utilizzare uno dei software gratuiti dell'Agenzia delle Entrate per predisporre e inviare il documento.

L'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli sospesi.

Analogamente, la trasmissione dei corrispettivi, insieme alla memorizzazione (e all'emissione del documento commerciale che vi è connessa), non è oggetto di sospensione. Fanno eccezione (e ricadono nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad

## **Studio Fiabane & Partners**

via Lancieri di Novara, 3 31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265



Dott. Giuseppe Fiabane Dott. Stefano Bordin Dott. Nicola Cendron Dott. Enrico Miotto Dott. Gioacchino Pizzinat

#### Collaboratori

Dott. Marco Gottardo Dott.ssa Marilisa Rossi Dott.ssa Michela Vanin Dott.ssa Elena Spiller Dott. Mauro Benvenuti un momento successivo. È sospeso anche l'adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6 ter art 2 DL 127 del 2015 per operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro che ancora non utilizzano un registratore telematico e continuano ad emettere scontrini e ricevute.

## Documento di trasporto

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattura immediata (emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione) può sostituire i d.d.t., "scortando" i beni trasportati durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione.

## Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Gli articoli 61 e 62 del Decreto prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rispettivamente per le seguenti categorie di contribuenti:

- per i soggetti elencati all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator); e i soggetti elencati all'articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto, ovvero:
- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; I) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e

# Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3 31100 Treviso (TV)

**M:** segreteria@studiofiabane **W:** www.studiofiabane.it

**PEC:** fiabane.partners@legalmail.it C.F. e P.IVA: 04983110265



Dott. Giuseppe Fiabane Dott. Stefano Bordin Dott. Nicola Cendron Dott. Enrico Miotto Dott. Gioacchino Pizzinat

### Collaboratori

Dott. Marco Gottardo Dott.ssa Marilisa Rossi Dott.ssa Michela Vanin Dott.ssa Elena Spiller Dott. Mauro Benvenuti spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 DL 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 DL 3 luglio 2017, n.117.

- per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (articolo 62, comma 2 del Decreto);
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del Decreto) (comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò).

Solo per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell'appaltatore, i quali però risultano sospesi in virtù di quanto sopra rappresentato.

Si sottolinea inoltre che la validità del DURF è stata allungata al 30 giugno 2020.

## **Modelli Intrastat**

La scadenza prevista per il 25 marzo 2020, per gli elenchi mensili Intrastat del mese di febbraio, è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni. Resta la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari (entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, mensile o trimestrale a seconda del superamento di talune soglie).

Registro – Termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, atti pubblici e scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica

Si applica la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Se il contribuente si avvale della sospensione per la registrazione dei contratti è sospeso anche il versamento dell'imposta. Se il contribuente nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, resta dovuto il relativo versamento dell'imposta.

# Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3 31100Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265



Dott. Giuseppe Fiabane Dott. Stefano Bordin Dott. Nicola Cendron Dott. Enrico Miotto Dott. Gioacchino Pizzinat

### Collaboratori

Dott. Marco Gottardo Dott.ssa Marilisa Rossi Dott.ssa Michela Vanin Dott.ssa Elena Spiller Dott. Mauro Benvenuti

Inoltre, si specifica che non risulta sospeso il pagamento dell'imposta di registro relativa al rinnovo annuale.

# Ritenute compensi lavoro autonomo / provvigioni

L'articolo 62, comma 7, primo periodo, del Decreto stabilisce che i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (ritenute su redditi di lavoro autonomo) e 25-bis (ritenute su provvigioni per commissioni, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
- nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica).

Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione "DettaglioLinee" non va valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "DatiRitenuta".

In base, inoltre, a quanto previsto dal comma 7, secondo periodo, del medesimo articolo 62, laddove stabilisce «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione [...]», è necessario indicare nella "Causale" della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020».

Per la determinazione del limite di euro 400.000 non si terrà conto di eventuali componenti positivi non risultati dalle scritture contabili ed eventualmente indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio ISA.

I percipienti effettueranno il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate in un'unica soluzione entro il 31 maggio oppure mediante rateizzazione, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell'ammontare dei ricavi dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto

La verifica della soglia dei ricavi sarà effettuata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d'imposta (cassa

# Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3 31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane W: www.studiofiabane.it PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265



Dott. Giuseppe Fiabane Dott. Stefano Bordin Dott. Nicola Cendron Dott. Enrico Miotto Dott. Gioacchino Pizzinat

### Collaboratori

Dott. Marco Gottardo Dott.ssa Marilisa Rossi Dott.ssa Michela Vanin Dott.ssa Elena Spiller Dott. Mauro Benvenuti per i semplificati e forfettari, competenza per gli ordinari). Tale ammontare non tiene conto di eventuali ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa ISA.

## Termini presentazione dichiarazione di successione

Si applica la sospensione disposta per il periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

### Termini redazione inventari

Il Decreto non sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari.

# Sospensione versamenti dell'imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione

Il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini se il termine per effettuare la registrazione cade tra l'8 marzo e il 31 maggio, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020. Se ci si avvale della sospensione e non si richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Se nonostante il beneficio della sospensione, si richiede la registrazione dei contratti, resta dovuto il relativo versamento dell'imposta.

# 2. SOSPENSIONE ATTIVITA' ENTRI IMPOSITORI, VERSAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E TERMINI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

# Prescrizione e decadenza attività Uffici

È disposto l'ampliamento dei termini di decadenza e prescrizione relativi ad atti che sono in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si è verificata la sospensione dell'attività degli uffici. I termini sono pertanto prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Se ad esempio nel caso di imposta di registro (oggetto di sospensione) la decadenza dell'attività di rettifica e liquidazione sia il 26 giugno 2020, il termine è prorogato al 31 dicembre 2020.

## Rimessione in termini per i versamenti

Si chiarisce che sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 (detta previsione è stato ulteriormente modificata dal successivo "Decreto Liquidità", che posticipa la scadenza al 16 aprile 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi).

Non sono sospese le attività degli Uffici relative ai rimborsi, né quelle relative alle indagini finanziarie.

# 3. MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

## Credito d'imposta per negozi e botteghe

Viene chiarito che il credito riconosciuto nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 (relativo ad immobili rientrati nella categoria catastale C/1), matura a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.

# Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3 31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it

**PEC:** fiabane.partners@legalmail.it C.F. e P.IVA: 04983110265



Dott. Giuseppe Fiabane Dott. Stefano Bordin Dott. Nicola Cendron Dott. Enrico Miotto Dott. Gioacchino Pizzinat

### Collaboratori

Dott. Marco Gottardo Dott.ssa Marilisa Rossi Dott.ssa Michela Vanin Dott.ssa Elena Spiller Dott. Mauro Benvenuti Il credito non si applica ai contratti di affitto d'azienda e alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto 11 marzo 2020 (attività non soggette agli obblighi di chiusura in quanto identificate come essenziali, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita generi alimentari etc).

L'art 65 del Decreto richiede, ai fini dell'accesso al credito, che il contribuente:

- 1 sia titolare di una attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico che è stata oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- 2 deve essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/01.

L'importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020, sempre previo pagamento del canone, esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate con codice tributo 6914.

# Deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa

L'art 66 del Decreto disciplina le erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell'emergenza da COVID 19, assicurando:

- la deducibilità integrale delle erogazioni liberali in denaro (che spetta anche in presenza di perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione liberale);
- la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners -

## **Studio Fiabane & Partners**

via Lancieri di Novara, 3 31100 Treviso (TV)

C.F. e P.IVA: 04983110265

M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it